

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<p><b>RESOCONTI:</b></p> <p><b>GIUSTIZIA (IV):</b>  <i>In sede referente</i> . . . . . Pag. 2</p> <p><b>ISTRUZIONE (VIII):</b>  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 4</p> <p><b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>  <i>In sede referente</i> . . . . . » 6</p> <p><b>IGIENE E SANITÀ (XIV):</b>  <i>In sede referente</i> . . . . . » 10</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p><b>CONVOCAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Martedì 4 giugno 1974</i></p> <p><i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . . Pag. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 5 giugno 1974</i></p> <p><i>Commissioni riunite (I e II)</i> . . . . . » 12</p> <p><i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . . » 12</p> <p><i>Affari interni (II)</i> . . . . . » 13</p>	<p><i>Giustizia (IV)</i> . . . . . Pag. 13</p> <p><i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . . » 13</p> <p><i>Trasporti (X)</i> . . . . . » 13</p> <p><i>Agricoltura (XI)</i> . . . . . » 14</p> <p><i>Industria (XII)</i> . . . . . » 15</p> <p><i>Lavoro (XIII)</i> . . . . . » 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 6 giugno 1974</i></p> <p><i>Commissioni riunite (II e X)</i> . . . . . » 15</p> <p><i>Commissioni riunite (IV e X)</i> . . . . . » 16</p> <p><i>Giustizia (IV)</i> . . . . . » 16</p> <p><i>Industria (XII)</i> . . . . . » 16</p> <p><i>Lavoro (XIII)</i> . . . . . » 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Venerdì 7 giugno 1974</i></p> <p><i>Agricoltura (XI)</i> . . . . . » 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 19 giugno 1974</i></p> <p><i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> . . . . . » 17</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p><b>RELAZIONI PRESENTATE</b> . . . . . Pag. 17</p>
---	---

## GIUSTIZIA (IV)

## IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE, indi del Vicepresidente CASTELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

## Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (*Approvato dal Senato*) (2969).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

## Proposte di legge:

Papa ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);

Terranova: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);

Concas ed altri: Modificazioni dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Durata massima della custodia preventiva (2837).

(*Esame*).

Il Presidente avverte che, al fine di operare il necessario abbinamento, all'ordine del giorno della seduta odierna sono state iscritte anche le proposte di legge nn. 2740, 2806 e 2837.

Il deputato Mazzola, integrando la relazione svolta nella seduta di ieri, osserva che tutte e tre le proposte di legge tendono ad un aumento dei termini massimi di custodia preventiva, e si collocano nella direttrice del disegno di legge n. 2969, che le assorbe.

Il deputato Accreman, premesso che in via generale appare auspicabile, per il settore della giustizia, una migliore ripartizione dei progetti di legge d'iniziativa governativa tra i due rami del Parlamento, afferma che il decreto-legge in esame costituisce un'ulteriore dimostrazione della crisi della giustizia, per sanare la quale si rendono necessari interventi urgenti.

Il gruppo comunista darà quindi voto favorevole al disegno di legge n. 2969, anche se non può non sottolinearne le discrasie e le contraddizioni, purtroppo non sanabili nel corso della procedura di conversione in legge.

Le ragioni di urgenza militano a favore delle norme processuali, ma non appaiono fondate per le modifiche al diritto penale so-

stanziale recate dal decreto-legge in oggetto; anche un senatore del gruppo democristiano ha affermato che queste ultime disposizioni sono state inserite nel decreto soltanto per evitare le proteste del mondo carcerario per l'aumento dei termini massimi di custodia preventiva. Tale aumento è stato richiesto anche dal gruppo comunista, con un'iniziativa legislativa presentata al Senato, ma soltanto a causa dell'incapacità del Governo di far osservare il principio fondamentale secondo cui i processi penali devono essere conclusi entro tempi ragionevoli. E la responsabilità del Governo appare più evidente se si considerano gli insufficienti stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia nonché la mancata assunzione, al momento dell'adozione del decreto-legge, di qualsiasi impegno a porre rimedio a tali deficienze.

Diverse disposizioni del decreto-legge sarebbero suscettibili di revisione e di miglioramento, da quella che sospende la decorrenza dei termini di custodia preventiva quando il dibattimento è rinviato per impedimento legittimo dell'imputato, a quella che, in contrasto con i principi fissati nella legge di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, amplia le ipotesi di giudizio direttissimo, rimettendo all'arbitrio del pubblico ministero la scelta del rito: il che, considerata la giurisprudenza della Corte costituzionale, desta dubbi di legittimità. Anche le nuove norme sul concorso formale di reati appaiono mal congegnate e controproducenti, e la ristrutturazione delle norme sulla sospensione condizionale della pena è stata operata in modo incompleto; in particolare, la stessa modifica introdotta dal Senato all'articolo 12 del decreto-legge avrebbe dovuto essere più radicale, attraverso la soppressione del divieto, posto nel numero 1 del nuovo testo dell'articolo 164 del codice penale, di concedere la sospensione condizionale a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Conclude esprimendo il rammarico per la volontà espressa dalla Commissione di non operare alcune limitate modifiche, che avrebbero potuto essere recepite in tempo utile anche dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione dà quindi mandato al deputato Mazzola di stendere la relazione scritta favorevole all'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 2969, con lo assorbimento delle proposte di legge nn. 2740, 2806 e 2837.

Vengono chiamati a far parte del Comitato dei nove, con il Presidente ed il relatore, i

deputati Dell'Andro, Sabbatini, Reggiani, Musotto, Accreman, Gianfilippo Benedetti, Teranova, Papa e Manco.

**Disegno di legge:**

**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dal Senato) (Parere della I, della VIII, della IX e della XIV Commissione) (2624).**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 10, concernente il servizio sanitario, accantonato nella seduta del 28 maggio scorso.

Il deputato Stefanelli presenta tre emendamenti, recanti la previsione, rispettivamente, della revoca da parte del giudice di sorveglianza del trasferimento del detenuto in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, dell'annotazione in apposito schedario degli accertamenti diagnostici relativi a malattie contagiose ed a disturbi psichici, e della collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e quella sanitaria, statale e locale.

A seguito degli interventi dei deputati Pietro Riccio, Castelli, del relatore Felisetti e del Sottosegretario Pennacchini, il deputato Stefanelli ritira il suo primo emendamento, avendo preso atto dell'orientamento della Commissione favorevole ad attribuire, in via ordinaria, al giudice di sorveglianza la competenza a disporre i trasferimenti dei detenuti in luoghi di cura esterni.

La Commissione approva quindi il secondo ed il terzo emendamento Stefanelli, nonché l'articolo 10 nel seguente testo modificato:

**ART. 10.**

(*Servizio sanitario*).

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo

scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. Si tiene nota in apposito schedario degli accertamenti eseguiti e di tutti i disturbi fisici o mentali diagnosticati.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

La Commissione passa quindi all'articolo 16.

A seguito degli interventi dei deputati Pietro Riccio, Musotto, Stefanelli, Dell'Andro, del relatore Felisetti e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione approva due emen-

damenti Musotto e l'articolo 16 nel testo così modificato:

**ART. 16.**

*(Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa).*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di ri-socializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Si passa all'articolo successivo, concernente i colloqui, la corrispondenza e l'informazione dei detenuti.

A seguito degli interventi dei deputati Pietro Riccio, Stefanelli, Accreman, del relatore Feliselti e del sottosegretario Pennacchini, l'articolo 17 viene accantonato.

Respinto un emendamento Riccio Pietro, soppressivo, all'ultimo comma, delle parole: « con piena libertà di scelta delle letture », la Commissione approva senza modifiche l'articolo 18, concernente l'istruzione.

Accantonati gli articoli 19, 20, 21 e 22, per approfondire l'esame di alcuni emendamenti Stefanelli relativi al trattamento salariale, previdenziale ed assistenziale dei detenuti, la Commissione passa all'articolo 23, concernente la pignorabilità della remunerazione dei detenuti, che approva con un emendamento Riccio Pietro-Castelli, aggiuntivo, al primo comma, delle parole: « e di mantenimento », avendo respinto un emendamento Riccio Pietro, tendente a ridurre ad un quinto, anziché di tre quinti, l'ammontare della retribuzione non sequestrabile e non pignorabile.

Accantonato l'articolo 24, concernente il peculio, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 25, 26 e 27, relativi alle attività religiose, culturali, ricreative e sportive, nonché ai rapporti con la famiglia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

**ISTRUZIONE (VIII)**

**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974, ORE 9,30 — *Presidenza del Vicepresidente BERTÈ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

**Disegno di legge:**

**Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno) (Parere della VII Commissione) (1720).**

*(Discussione e approvazione).*

Dopo che il relatore Santuz ha illustrato favorevolmente il disegno di legge, quest'ultimo, constando di un articolo unico, viene direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

**Disegno di legge:**

**Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale (Parere della I, della IV e della V Commissione) (1891).**

*(Discussione e rinvio).*

Il relatore Bertè illustra favorevolmente il disegno di legge ricordando che la Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Il deputato Raicich, riservandosi la presentazione di un ordine del giorno, non giudica negativamente il provvedimento anche se esso non è ancora il disegno di legge organico di ristrutturazione del settore dei beni culturali che il Governo, malgrado i ripetuti impegni, non si è ancora deciso a presentare al Parlamento. Il deputato Bardoletti si dichiara favorevole al disegno di legge pur sollecitando il Governo a predisporre un provvedimento organico di ristrutturazione del settore dei beni culturali. Il deputato Rausa, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, rileva l'urgenza di specifiche misure per la salvaguardia del paesaggio. Il deputato Masullo ribadisce le critiche per la inerzia del Governo in ordine alla predisposizione del disegno di legge di ristrutturazione del settore dei beni culturali; preannuncia la propria astensione. Il deputato Canepa, associandosi alle osservazioni di carattere generale emerse nel corso della discus-

sione, ritiene opportuno elevare le ammende previste dagli articoli 4 e 6 del disegno di legge.

Il relatore Bertè, riconfermando la necessità di una riforma organica del settore dei beni culturali, afferma che il disegno di legge in esame deve essere considerato come l'ultimo caso di intervento settoriale in materia di antichità e belle arti; fa presente la necessità di aggiornare al 1974 la copertura finanziaria di cui all'articolo 5. Il sottosegretario Lenoci afferma che sono in corso incontri con i sindacati delle antichità e belle arti per risolvere i problemi più generali ai quali si è accennato nel corso della discussione; preannuncia una serie di emendamenti al disegno di legge.

La Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione onde consentire un approfondimento degli emendamenti presentati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Tedeschi critica il rinvio, chiesto ed ottenuto dal Sottosegretario Lenoci, dell'espressione del parere della Commissione bilancio sulle proposte di legge relative all'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante; tale rinvio è stato infatti motivato sulla base di considerazioni di merito che, oltre a non trovare riscontro nella realtà, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di Commissione istruzione. Ritenendo che interventi di questo tipo incidano negativamente sui poteri di ciascuna Commissione in ordine alla programmazione dei propri lavori, chiede che il Presidente richieda alla Commissione bilancio l'espressione del parere nel più breve tempo possibile. Con l'occasione depreca anche il fatto che il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione non abbia difeso il testo unificato sui corsi abilitanti in sede di Commissione bilancio mentre si era in precedenza dichiarato favorevole a tale testo unificato in sede di Commissione istruzione. Queste vicende si aggiungono a quella verificatasi qualche settimana addietro in ordine alla presentazione al Senato di un disegno di legge del Governo sulla scuola materna mentre la Commissione istruzione della Camera dei Deputati aveva già iniziato l'esame di varie proposte di legge vertenti sullo stesso tema.

Il Presidente Bertè tiene a precisare che il Presidente Ballardini aveva personalmente sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione bilancio dei provvedimenti sull'articolo 17 della legge delega data l'urgenza indiscutibile del problema. Quanto al rinvio dell'espressione del parere su tali provvedimenti assicura il proprio immediato intervento presso la Presidenza della Commissione bilancio affinché la Commissione esprima tale parere il più presto possibile. Sul secondo punto toccato dal deputato Tedeschi, ritiene che il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sul testo unificato dei provvedimenti relativi ai corsi abilitanti potrà essere superato riassumendo tale testo in sede referente nella prossima seduta ed inserendovi un articolo che preveda la copertura finanziaria; ciò consentirà alla Commissione bilancio di riesaminare il testo unificato ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Il deputato Giordano si associa alle critiche del deputato Tedeschi in ordine al rinvio del parere della Commissione bilancio sui provvedimenti relativi all'articolo 17 ed esprime il dubbio che il Governo, senza dichiararlo apertamente, voglia evitare di discutere tali provvedimenti in Commissione di merito. Il deputato Buzzi concorda con la proposta del Presidente Bertè di iscriverne all'ordine del giorno della prossima seduta il testo unificato dei provvedimenti sui corsi abilitanti onde inserire un articolo relativo alla copertura finanziaria che renda possibile l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio. Il deputato Raicich chiede che il Ministro della pubblica istruzione intervenga in una prossima seduta onde riferire alla Commissione sulle trattative con i sindacati relativamente all'articolo 17 della legge delega ed ai corsi abilitanti speciali ed ordinari.

Il Sottosegretario Lenoci smentisce che il Governo voglia dilazionare l'esame dei provvedimenti sull'articolo 17 ed auspica pertanto che la Commissione bilancio possa esprimere il proprio parere al riguardo al più presto possibile.

Il Presidente Bertè, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario Lenoci, assicura il deputato Raicich che sarà sua cura comunicare al Ministro della pubblica istruzione l'invito a riferire alla Commissione sui temi indicati dallo stesso deputato Raicich.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

## IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

## Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*) (2929).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il relatore Achilli illustra i seguenti emendamenti elaborati in sede di Comitato ristretto, precisando che lo stesso ha ritenuto di doversi limitare a prendere in considerazione solo gli emendamenti incidenti sull'accelerazione dei programmi in corso, nell'intesa che tutti gli altri problemi troveranno più opportuna sede di esame in occasione della prossima discussione del disegno di legge organico:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con de-

liberazione del Consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di approvazione.

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Qualoro entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta a nominare un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

*All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:*

Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruanti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie;

*Al secondo comma è soppresso il primo periodo;*

*E aggiunto in fine il seguente comma:*

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

*All'articolo 4 è premesso il seguente comma:*

Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle

regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

*Al primo comma le parole: fino all'entrata in vigore, sono sostituite dalle altre: in carenza; dopo la parola: espropriazione, sono inserite le seguenti: e di occupazione.*

*All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:*

Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

*Il terzo comma è soppresso;*

*è aggiunto in fine il seguente comma:*

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8-bis:*

Le aree assegnate dal comune o consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e cedute dal comune o consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35 abilita la cooperativa che si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

*All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:*

Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richie-

sta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

*Il secondo comma è soppresso.*

*All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le seguenti: che s'impegna ad accettare il contenuto della convenzione; dopo le parole: stipulazione della convenzione, è aggiunta la parola: stessa.*

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulle domande delle licenze è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

*All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite dalle altre: la data di entrata in vigore delle presenti norme.*

*L'articolo 15 è soppresso.*

*All'articolo 17 al primo comma le parole: interventi di edilizia residenziale fruente di contributo statale, sono sostituite dalle altre: interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale; le parole: anche se unica ed, sono soppresse.*

*All'articolo 19, al primo comma, le parole: nella misura di lire 2 miliardi, sono sostituite dalle altre: nella misura di lire 5 miliardi.*

*All'articolo 22, le parole: possono essere, sono sostituite dalla parola: sono.*

*All'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma:*

Il ministro dei lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il deputato Todros dichiara che il gruppo comunista, che ha fattivamente contribuito alla elaborazione degli emendamenti del Comitato ristretto, al fine di accelerare l'iter del disegno di legge non presenterà emendamenti in questa sede, riservandosi di proporre nel corso della discussione in Assemblea e impegnandosi ad affrontare i problemi tuttora aperti durante l'esame del disegno di legge organico già presentato dal Governo.

Il deputato Botta si riserva anch'egli di presentare appositi emendamenti in Assemblea.

Il Presidente Degan constata l'assenza dei deputati Guarra e Palumbo: s'intende che gli stessi abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi emendamenti.

Il deputato Cabras ritira i suoi emendamenti agli articoli 1, 8 e 19 del decreto-legge, sostanzialmente recepiti dal Comitato ristretto, e gli emendamenti all'articolo 23, con riserva di ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del Comitato ristretto, che il Ministro Lauricella accetta, agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge.

Su richiesta del gruppo comunista, il Presidente Degan sospende la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,30).*

Il Presidente Degan dà lettura del telegramma con cui il Presidente della Camera Pertini ringrazia i componenti della Commissione lavori pubblici per gli auguri da lui inviategli in occasione del recente intervento chirurgico a nome suo personale e di tutta la Commissione.

Il deputato Giglia svolge il seguente emendamento Prearo:

*« All'articolo 6 le parole: 30 per cento, sono sostituite dalle altre: 80 per cento ».*

Rileva che l'emendamento tende a porre rimedio in via transitoria alle discriminazioni e alle ingiustizie venutesi a determinare in sede applicativa per effetto delle difformi e sovente del tutto irrealistiche valutazioni operate dagli uffici tecnici erariali nell'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione siano fondi di proprietà di coltivatori diretti, in attesa che il problema trovi adeguata e soddisfacente soluzione nel disegno di legge di riforma già presentato dal Governo. In quella sede il gruppo democristiano si adoprerà energicamente in tal senso; ritiene per altro urgente adottare fin d'ora un primo correttivo, che riporti serenità nelle campagne, anche in considerazione dell'estensione della sfera di applicazione del titolo II della legge n. 865 introdotta dal Comitato ristretto.

Il deputato Busetto dichiara che il gruppo comunista è assai sensibile al problema sollevato dall'onorevole Giglia e dagli altri firmatari dell'emendamento, anche in vista di un rilancio dell'agricoltura nel quadro di un diverso meccanismo di sviluppo e di una armonica crescita democratica del paese che punti su tutte le espressioni sane del mondo del lavoro. Ad evitare però sterili e controproducenti rincorse corporative, e soprattutto il pericolo di dare al problema una soluzione del tutto impropria ed incongrua, invita i presentatori a ritirare l'emendamento, per affrontare il problema nel disegno di legge secondo le linee già indicate dal suo gruppo in epoca non sospetta e che consistono: nell'introduzione di meccanismi di controllo democratico che evitino le applicazioni distorte operate da alcuni uffici tecnici erariali, nel quadro, allora, di un preciso disegno politico di affossamento della riforma della casa; nella valutazione anche degli impianti fissi esistenti sul fondo e in genere nella adozione di misure volte a favorire la ricostituzione dell'azienda agricola diretto-coltivatrice, anche attraverso l'estensione dell'articolo 27 della legge sulla casa a questo tipo di insediamento. Si tratta di una serie di misure che non possono essere



introdotte evidentemente in questa sede; il suo gruppo è però disponibile per la formazione di un ordine del giorno unitario che ponga con forza la realizzazione di questi obiettivi nel rispetto assoluto dei principi informativi della legge n. 865.

Il deputato Cusumano dichiara che anche il gruppo socialista è disponibile nel senso auspicato dall'onorevole Busetto, purché sia chiaro che non c'è spazio per nessuna manovra volta a stravolgere i criteri di fondo di un sistema espropriativo che rappresenta una grande e sofferta conquista sociale.

Il deputato Botta, pur condividendo l'impostazione di fondo dell'onorevole Busetto, ritiene opportuno prendere in considerazione nel frattempo il correttivo che viene proposto, atto a eliminare le ingiustizie più stridenti che possono verificarsi in sede applicativa, anche in considerazione della generalizzazione a tutte le opere pubbliche del sistema espropriativo della legge n. 865.

Il deputato Ascari Raccagni ritiene che la soluzione proposta è irrazionale, giacché non fa altro che moltiplicare gli errori e le discriminazioni che possono verificarsi. Si riserva di presentare in Assemblea un emendamento per introdurre un meccanismo di controllo democratico delle stime effettuate dagli UTE.

Il deputato Prearo ringrazia l'onorevole Busetto per le apprezzabili dichiarazioni di intenzioni, ma ritiene che una prova concreta di buona volontà consista proprio nell'accogliere l'emendamento da lui proposto, di cui è evidente il carattere transitorio e che può comunque limitarsi in modo esplicito ai coltivatori diretti.

Il deputato Stella si associa alle considerazioni dell'onorevole Prearo, anche se avrebbe preferito che di questi problemi ci si fosse preoccupati maggiormente in sede di approvazione della legge n. 865. Se si vogliono evitare le chiusure corporative, è comunque necessario eliminare al più presto le iniquità più vistose cui quella legge ha dato luogo, consentendo anche la valutazione dell'ubicazione del terreno ai fini della determinazione del suo valore.

Il deputato Piccone ribadisce che la legge n. 865 non ha alcun carattere punitivo, avendo solo mirato ad escludere dalla determinazione dell'indennità di espropriazione la valutazione della rendita fondiaria, cioè di componenti puramente speculative del valore delle aree, cui invece si è ancora oggi richiamato l'onorevole Stella. Ovviamente non si

poteva, quando si approvò quella legge, prevedere che alcuni uffici tecnici erariali avrebbero effettuato stime lontane dalla realtà. A questo inconveniente può comunque porsi rimedio in via amministrativa, mentre a nulla servirebbe il correttivo di aumento dell'80 per cento di valori ritenuti irrisori. Concorda con tutte le altre considerazioni svolte dall'onorevole Busetto.

Il relatore Achilli, ribadita la validità dei criteri fissati nella legge n. 865, che si tratta solo di perfezionare, anche alla luce di alcune disfunzioni applicative che non potevano comunque essere previste, precisa che la sede per la definitiva soluzione del problema non può che essere il disegno di legge organico il cui esame inizierà prossimamente; d'altra parte, il correttivo del 30 per cento previsto nel decreto si ricollega strettamente all'entità delle spese dell'eventuale contenzioso, che ne costituisce l'unica possibile giustificazione.

Il ministro dei lavori pubblici Lauricella si associa alle considerazioni svolte dal relatore, precisando che il Governo è impegnato a risolvere in modo serio e soddisfacente il problema di una adeguata tutela degli interessi dei coltivatori diretti, sia in sede amministrativa — intervenendo presso gli UTE (in tal senso interverrà presso il ministro delle finanze) — sia in sede legislativa, attraverso l'adozione di opportuni aggiustamenti, sia sul piano dei criteri di valutazione sia su quello dei meccanismi di controllo, la cui sede non può che essere il disegno di legge organico. Il Governo non può invece accogliere emendamenti emotivi, il cui solo risultato sarebbe quello di scardinare i principi della legge n. 865; mentre è pronto ad accettare un ordine del giorno che si muova nella direzione da lui precisata, senza intaccare i punti qualificanti della riforma della casa. Invita pertanto i presentatori a ritirare lo emendamento.

Il deputato Giglia dichiara che il gruppo democristiano è lieto di aver provocato una discussione certamente non inutile su un problema scottante che merita di essere risolto positivamente e, nel prendere atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici e degli altri gruppi, ribadisce l'impegno della democrazia cristiana di adoperarsi energicamente perché ad una soluzione soddisfacente si arrivi in sede di disegno di legge. Ritira pertanto l'emendamento, riservandosi di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno.

Il deputato Prearo si riserva di ripresentare un analogo emendamento in Assemblea.

Il ministro Lauricella si riserva quindi di riconsiderare in Assemblea i problemi relativi al mutamento di competenza operato dal Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 8 del decreto e all'eliminazione del potere sostitutivo della regione prevista originariamente dall'articolo 11 del decreto-legge. Accetta infine la soppressione del secondo comma dell'articolo 9, nell'intesa che la disposizione sarà per altro inserita nel disegno di legge organico.

Dopo che i deputati Botta e Calvetti hanno ritirato i propri emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva gli emendamenti del Comitato ristretto agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22 e 23 (quest'ultimo con l'opposizione dell'onorevole Ascari Raccagni) inserendo su proposta del relatore al secondo comma dell'articolo 8-bis, *dopo le parole:* articolo 35, *le parole:* che il comune o consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme; ripristinando, su proposta del ministro Lauricella, le parole: « anche se unica ed » all'articolo 17 e aggiungendo infine allo stesso articolo, su proposta del relatore, il seguente comma:

« La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del ministro per i lavori pubblici, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi ».

Il Presidente Degan si riserva di trasmettere alla Commissione bilancio gli emendamenti approvati, implicanti maggiori spese.

La Commissione dà quindi mandato all'onorevole Achilli di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo modificato, avvalendosi dell'autorizzazione alla relazione orale già concessa il 22 maggio 1974, e al Presidente Degan di procedere alla composizione del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente* URSO GIACINTO.

### Proposte di legge:

**Chiovini Cecilia ed altri:** Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (*Parere della I, della II e della V Commissione*) (1239);

**Signorile:** Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (*Parere della I e della II Commissione*) (1661).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Maria Magnani Noya rileva che da tempo le organizzazioni sindacali, i lavoratori e soprattutto le donne reclamano una nuova e più moderna politica di assistenza all'infanzia, da attuare attraverso la democratizzazione delle strutture esistenti e il trasferimento agli enti locali delle competenze ora attribuite all'ONMI. Aggiunge che strutture come gli asili nido, le scuole materne, i consultori per la maternità, sono elementi di un aspetto sociale alternativo che presuppone scelte precise nel campo economico e assistenziale.

La richiesta di scioglimento dell'ONMI, al di là delle irregolarità amministrative e dell'impiego di danaro pubblico per operazioni speculative che nulla hanno a che fare con i fini istituzionali dell'ente, trae motivo dal fatto che le caratteristiche burocratiche e accentratrici dell'ente costituiscono una remora sia alle moderne esigenze dell'assistenza all'infanzia sia alla capacità di sviluppare un nuovo tipo di prevenzione verso i singoli e verso l'ambiente. Non a caso gli asili-nido dell'ente sono ancora organizzati in base a un mero principio di custodia senza stabilire né un nuovo tipo di rapporto tra asili nido, famiglie e società, né un nuovo tipo di rapporto tra i bambini e il personale, ridotto oggi nell'ente a ruoli del tutto secondari.

Conclude osservando che è tempo di uscire dall'ambiguità, per cui mentre si riconosce l'esigenza dello scioglimento dell'ente, si continua però a finanziarlo e gli si consente di portare avanti la propria attività mettendo un'ipoteca sulle iniziative degli enti locali volute a sviluppare nuove e più moderne forme di assistenza all'infanzia.

Il deputato Giannina Cattaneo Petrini mette in guardia sulla necessità, nel momento in cui si chiede la soppressione dell'ente, di valutare con quali strutture effettive si intende sostituirlo, poiché è impensabile che si lasci scoperto un settore di così grande rilievo sociale. Fa rilevare che non tutto è imputabile ad una cattiva gestione amministrativa dell'ente: se vi sono state e vi sono insufficienze,

infatti, ciò è dovuto anche alla carenza dei mezzi finanziari messi a disposizione dell'ente per incrementarne i servizi. Anche lo Stato è gravemente in mora rispetto all'ente e non è esatto comunque che tutti gli asili nido dell'ONMI siano asili « parcheggio » in cui si ignorano le esigenze della pedagogia del bambino, anche nella primissima infanzia. D'altra parte, a suo giudizio, non si può ricondurre nell'ambito dell'asilo nido tutto quello che di assistenza psico-motoria e affettiva e di stimolo deve essere dato al bambino nell'ambito familiare. Precisa di non voler dire che si deve rinunciare a favorire un nuovo indirizzo dell'ONMI, ma di rifiutare l'idea di eliminare la struttura attuale senza aver stabilito con cosa sostituirla, anche perché le nuove strutture facenti parte degli enti locali non potranno sopperire subito a tutto il fabbisogno e fronteggiare tutte le esigenze.

Concludendo ritiene che bisognerebbe esaminare questo argomento nel più ampio quadro delle soluzioni da dare alla riforma generale dell'assistenza e al problema del collegamento tra unità sanitarie locali ed unità di servizi sociali; inoltre vi sono problemi, come quello della sistemazione del personale dell'ente, che interessano anche altre Commissioni, come la I e la II.

Il seguito del dibattito è poi rinviato ad altra seduta.

#### **Proposte di legge:**

**Chiovini Cecilia ed altri: Norme sul prelievo dell'ipofisi a scopo di estrazione per uso terapeutico (Parere della IV Commissione) (2777);**

**Messenì Nemagna: Norme per la disciplina del prelievo di sangue da cadavere (Parere della IV Commissione) (2729).**

*(Esame e richiesta di assegnazione in sede congiunta alla IV Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Igiene e sanità).*

Il Presidente Urso illustra le due proposte di legge, di cui è relatore, facendo presente che esse trattano materia attinente al più generale problema del prelievo di organi da cadavere. Dopo aver ricordato che sia il problema del prelievo dell'ipofisi sia il problema del prelievo del sangue sono molto sentiti poiché soddisfano ad importanti esigenze sanitarie, propone che la Commissione rinunci alla propria competenza esclusiva in materia per richiedere l'assegnazione delle proposte di legge in esame alla competenza congiunta della IV e XIV Commissione, che hanno già iniziato l'esame di progetti per il pre-

lievo di organi da cadavere, con l'invito alla Presidenza della Camera a valutare l'opportunità di effettuare l'assegnazione direttamente in sede legislativa, onde accelerare l'iter dei provvedimenti stessi.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina dichiara di condividere questa proposta che consentirebbe una più completa trattazione e regolamentazione di tutta la materia dei prelievi da cadavere.

Il deputato Chiovini Cecilia, dopo aver ribadito che il suo gruppo è pienamente d'accordo circa l'importanza e l'urgenza del problema del prelievo dell'ipofisi, fa osservare tuttavia che non sarebbe possibile una trattazione congiunta della materia con i provvedimenti concernenti i trapianti terapeutici poiché la questione dell'estrazione e del prelievo dell'ipofisi è collegata alla disciplina della produzione e della distribuzione del farmaco, da destinare alla cura del nanismo ipofisario. Conclude chiedendo che le proposte in esame siano mantenute alla competenza della Commissione sanità, chiedendone solo il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato D'Aniello ritiene che il problema del prelievo dell'ipofisi, pur presentando aspetti particolari e non confondibili con il prelievo di altre parti del cadavere, potrebbe essere trattato, nell'ambito dei provvedimenti concernenti i trapianti terapeutici. Per quanto riguarda la proposta di legge numero 2729 invece si tratta di una questione da trattare a parte, perché pone problemi specifici.

Il deputato Morini ritiene che la trattazione dei problemi concernenti il prelievo dell'ipofisi e il prelievo del sangue nell'ambito dei provvedimenti sui trapianti d'organo consentirebbe di varare un provvedimento più organico e faciliterebbe l'iter parlamentare delle proposte di legge oggi in esame.

Il deputato Cortese, dopo aver fornito alcune precisazioni sugli aspetti sanitari del prelievo dell'ipofisi e del prelievo di sangue, precisa che l'uso dell'ipofisi può porre problemi di cambiamento della personalità che è opportuno siano valutati insieme con la Commissione giustizia. Propone pertanto che si acceda alla proposta di richiedere l'assegnazione delle proposte in questione alla competenza congiunta della IV e XIV Commissione, riservandosi di valutare successivamente l'opportunità o di procedere ad un esame congiunto con i provvedimenti in materia di trapianti terapeutici, oppure di limitarsi a far procedere parallelamente la discussione di

tutti questi provvedimenti, ma trattandoli separatamente.

Il deputato Messeni Nemagna fa osservare che non sarebbe opportuna la trattazione congiunta della sua proposta di legge e dei provvedimenti concernenti i trapianti, perché il prelievo di sangue da cadavere pone problemi del tutto particolari.

Il deputato Carmen Casapieri Quagliotti, dopo aver rilevato che un eventuale esame congiunto delle proposte in esame con i provvedimenti sui trapianti terapeutici potrebbe ritardare l'iter di questi ultimi, in quanto occorrerebbe un complesso lavoro di inseri-

mento e di armonizzazione delle norme relative ai vari problemi, precisa che l'eventuale richiesta di assegnazione a Commissioni riunite dovrebbe comunque lasciare impregiudicata la questione di una trattazione congiunta.

Dopo che il Presidente Urso si è dichiarato d'accordo con quest'ultimo rilievo, la Commissione delibera di rinunciare alla competenza esclusiva sulle proposte di legge in esame per chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte stesse alla competenza congiunta della IV e della XIV Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## CONVOCAZIONI

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 4 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*Approvato dal Senato*) (2986) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Frau.

### COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Mercoledì 5 giugno, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 142, 426, 1609, 1674, 2901, concernenti l'assistenza pubblica.

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 5 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Estensione delle norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo (2357) — Relatore: Ianniello — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Adeguamento dei servizi per l'organizzazione della pubblica amministrazione (2831) — Relatore: Olivi — (*Parere della V Commissione*).

**II COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari interni)

**Mercoledì 5 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero (Già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato) (917-B) — (Parere della V e della VI Commissione);

— Relatore: Turnaturi;

Potenziamento e razionalizzazione della attività di promozione del turismo all'estero (Approvato dalla X Commissione del Senato) (1691) — (Parere della V Commissione);

— Relatore: Maggioni.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2840) — (Parere della V, della VII e della X Commissione);

— Relatore: Zamberletti.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Mercoledì 5 giugno, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dal Senato) (2624) — Relatore: Felisetti — (Parere della I, V, VIII, IX e XIV Commissione).

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 5 giugno, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. (Approvato dal Senato) (2986) — (Parere della V e della XII Commissione) — Relatore: Frau.

*Esame della proposta di legge:*

Senatori BARBARO e TRILOLO: Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2607) — (Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Borghi.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2536) — (Parere della V e della XI Commissione) — Relatore: Rende.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

LENOCI: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000 di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (2267) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Spinelli.

**X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

**Mercoledì 5 giugno, ore 10,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto eser-

citati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoser-vizi integrativi (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2559) — Relatore: Marzolto Caotorta — (*Parere della I Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

REGGIANI ed altri: Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo (2578) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

SANGALLI ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile. (2112) — Relatore: Pisanu (*Parere della VI Commissione*).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

VICENTINI ed altri: Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. (854) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della IV Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatore FRACASSI: Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2840);

BERNARDI: Provvidenze a favore del personale della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti. (1636);

— Relatore: Dal Maso — (*Parere della I e della V Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 5 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori CIPOLLA ed altri: Norme in materia di enfiteusi. (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2910) — Relatore: Ciaffi — (*Parere della I e della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

BARDELLI ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (2208) — Relatore: Bortolani — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Modifica della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente la istituzione del « Fondo di solidarietà nazionale » (2769) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

GIANNINI ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche (*Urgenza*) (1672) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Integrazioni degli articoli 5, 14 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale » (598) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

— Relatore: De Leonardis.

*Esame della proposta di legge:*

PREARO ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini - Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei « VQPRD » (571) — Relatore: Miroglio — (*Parere della III Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

PICCINELLI: Istituzione della riserva naturale « parco della Maremma » (238) — Relatore: Compagna — (*Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII e della IX Commissione*).

*Interrogazioni:*

PANI e MARRAS: n. 5-00287;  
 LA BELLA e BONIFAZI: n. 5-00295;  
 GIANNINI ed altri: n. 5-00381;  
 BARDELLI ed altri: n. 5-00471;  
 BONIFAZI ed altri: n. 5-00532;  
 PEGORARO ed altri: n. 5-00668;  
 VETERE e BARDELLI: n. 5-00614;  
 PEGORARO e Busetto: n. 5-00686;  
 PEGORARO e Busetto: n. 5-00700.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

**Mercoledì 5 giugno, ore 9,45.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ALLEGRI ed altri: Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (2884);

SERRENTINO: Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2905);

— Relatore: Aliverti.

**Mercoledì 5 giugno, ore 10.***Risoluzione:*

MILANI ed altri: n. 7-00017.

*Interrogazioni:*

MILANI ed altri: n. 5-00758;  
 ALIVERTI ed altri: n. 5-00766.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Mercoledì 5 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituiti in enti ospedalieri (*Approvato dal Senato*) (2165-B) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2695) — Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

e delle proposte di legge concorrenti.

**COMMISSIONI RIUNITE**

II (Affari interni) e X (Trasporti)

**Giovedì 6 giugno, ore 9,30.**

UFFICI DI PRESIDENZA.

Integrati dai rappresentanti dei Gruppi: provvedimenti nn. 2961, 1884, 2127, 2164, 2332, 2487, 2646, concernenti la riforma dei servizi radiotelevisivi.

**COMMISSIONI RIUNITE**

IV (Giustizia) e X (Trasporti)

**Giovedì 6 giugno, ore 12,30.****IN SEDE LEGISLATIVA.***Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2609);

— Relatori: Riccio Pietro, *per la IV Commissione*; Dal Maso, *per la X Commissione* — (*Parere della III e della VI Commissione*).

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Giovedì 6 giugno, ore 11.****IN SEDE LEGISLATIVA.***Discussione del disegno di legge:*

Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili. (1791) — Relatore: Mazzola — (*Parere della VI Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

ACCREMAN: Istituzione della corte d'assise in Rimini (1949) — Relatore: Felisetti;

GUADALUPI ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto. (574);

CAROLI: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto. (582);

MANCO ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto. (713);

— Relatore: Felisetti;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria. (746);

MAZZARINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria. (643);

REALE GIUSEPPE ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria. (1428);

MANCINI GIACOMO: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria. (2499);

— Relatore: Felisetti.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

**Giovedì 6 giugno, ore 10.****IN SEDE REFERENTE.***Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

FRACANZANI: Legge-cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813) — (*Parere della I, IV e VIII Commissione*);

— Relatore: Girardin.

*Esame delle proposte di legge:*

PICCOLI ed altri: Disciplina organica degli enti camerali (2482);

BALZAMO e SAVOLDI: Nuovo ordinamento giuridico delle camere di commercio (2887) — Relatore: Aliverti — (*Parere della I, IV, V e VI Commissione*).

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Giovedì 6 giugno, ore 11.****COMITATO RISTRETTO.**

Esame delle proposte di legge riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti.



**Giovedì 6 giugno, ore 16,30.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 245, 470, 793, concernenti la previdenza e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

---

**XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**Venerdì 7 giugno, ore 9,30.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 1198, concernente la « sperimentazione agraria ».

**V COMMISSIONE PERMANENTE**

(Bilancio e programmazione -  
Partecipazioni statali)

**Mercoledì 19 giugno, ore 10.**

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, n. 2, del regolamento, del Ministro delle partecipazioni statali sui programmi degli enti di gestione.

---

**RELAZIONI PRESENTATE**

*I Commissione permanente (Affari costituzionali):*

Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (*Approvato dal Senato*) (2974);

— Relatore: Bressani.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*